

## STRUMENTI DI TUTELA PROCESSUALE PER LA VITTIMA DEL REATO. SGUARDO DI INSIEME SULLE RECENTI INNOVAZIONI ALLA LUCE DELL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/29/UE

di Donatella Ferranti

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La direttiva 29/2012/UE: principi cardine, obblighi e valutazioni dell'Esecutivo. – 3. Il parere reso dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. – 4. Il decreto legislativo 215/2015. Una breve panoramica. – 5. Le possibili ulteriori modifiche al quadro normativo nazionale.

### 1. Introduzione

Negli ultimi anni si è affermata una chiara linea di legiferazione che ha inteso ampliare lo spettro di facoltà e di poteri della persona offesa nella dinamica del processo penale, offrendole strumenti tanto di protezione, quanto di partecipazione consapevole.

Le Convenzioni del Consiglio d'Europa hanno chiamato l'Italia ad attuare previsioni che, sia pure con angolazioni settoriali, hanno acceso i riflettori ora su talune tipologie di vittima, accentuando dunque le necessità soggettive di tutela, ora su alcuni modelli di delitto, le cui caratteristiche pongono oggettivamente la persona offesa in condizione di debolezza presunta, meritevole perciò di essere neutralizzata da regole di accertamento processuale *ad hoc*.

Una prima occasione di intervento sulla prova dichiarativa del testimone debole è stata offerta dalla Convenzione di Lanzarote «per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali», aperta alla firma in data 25 ottobre 2007, con l'obiettivo di fornire strumenti efficaci per le vittime minori di violenza sessuale, fenomeno che coinvolge – numeri alla mano – un numero sempre crescente di soggetti: in questo senso militano i poco rassicuranti dati Unicef e l'esperienza che proviene dalla cronaca, non solo giudiziaria, che pone all'attenzione molti casi di pornografia minorile ed una recrudescenza della pedofilia.

Con uno schema caro alle istituzioni sovranazionali, la Convenzione si propone di tutelare i minori nel processo e dal processo, lasciando così trasparire la doppia finalità che il testo convenzionale vuole realizzare: fornire strumenti processuali in grado di soddisfare le esigenze di verità e giustizia che animano la vittima ed i suoi congiunti e, al contempo, assicurare il minor coinvolgimento possibile per il minorenni nel circuito penale.

Il legislatore nazionale ha recepito l'*acquis* di Lanzarote con la legge n. 172 del 2012, che ha introdotto una cautela specifica nell'assunzione di informazioni testimoniali

di minori vittime o testimoni di reati di carattere sessuale consistente nell'«ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero».

La partecipazione dell'esperto è prevista per tutte le forme di *sommario informazioni* (raccolte, dunque, dalla PG, dal PM ovvero dal difensore *vgs.* artt. 351, 362 e 391 *bis* c.p.p.), dando la dimensione di una accresciuta sensibilità del sistema penale per le tematiche psicologiche dell'età dello sviluppo, tanto da ritenere necessario l'ingresso nel circuito processuale di una figura del tutto nuova, che si affianca agli attori tradizionali del rito.

La stessa legge ha anche novellato l'incidente probatorio atipico, di cui all'art. 392 comma 1 *bis*, che, sino ad allora, era strumento accessibile solo per le audizioni del minore di anni sedici, relative a reati di carattere sessuale: la modifica ha esteso l'istituto a tutti i minorenni, nonché ai maggiorenni vittime di delitti di carattere sessuale.

Questa innovazione ha accentuato la valorizzazione dell'incidente probatorio atipico quale spazio processuale posto a tutela del dichiarante, nel tentativo di proteggere il soggetto debole, già colpito dalla violenza del vissuto, dal rischio di trauma insito nell'esercizio di rievocazione del delitto patito.

La forma atipica di incidente probatorio si affianca a quello previsto dall'art. 392, primo comma, c.p.p., posto a difesa della genuinità della prova, ed acquista – dopo l'introduzione nel tessuto normativo per mezzo della legge sui delitti sessuali del 1996 – un'autonomia ed una rilevanza sempre maggiori.

Allargando i casi di incidente probatorio atipico, il Legislatore ha garantito l'effettività ai principi cardine della Convenzione di Lanzarote: la prevenzione della vittimizzazione secondaria, il diritto della vittima minorenne ad essere sottoposto al minor numero di audizioni possibili, effettuate a ridosso del fatto, nella convinzione che una deposizione tempestiva favorisca sia la veridicità del narrato sia l'interesse della vittima a non avere contatti con l'autore dell'illecito.

Non diversamente, la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, è stata aperta alla firma nel maggio 2011, con l'obiettivo di fornire alle vittime una protezione – ad un tempo – nel e dal processo, attraverso l'elaborazione di specifici strumenti informativi e processuali.

Sulla scorta dei principi della Convenzione, la legge n. 119 del 2013 ha disposto profonde modifiche processuali a tutela della vittima, riconducibili essenzialmente a tre filoni: quello informativo, quello delle misure cautelari personali e quello riferibile alle modalità di assunzione delle dichiarazioni della persona offesa.

Le informazioni sul diritto di difesa sono comunicate dall'Autorità alla persona offesa «al momento dell'acquisizione della notizia di reato», unitamente alla possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato, come prevede il nuovo art. 101 c.p.p.

Ancora, si è stabilita la notifica d'ufficio, alla vittima di reati commessi con violenza alle persone, dell'avviso dell'avvenuta richiesta di archiviazione, con contestuale aumento del termine per presentare l'opposizione da dieci a venti giorni (art. 408, comma 3-bis, c.p.p.); è stato, infine, ampliato l'obbligo di comunicazione dell'avviso 415 *bis* c.p.p. alle vittime dei soli delitti di maltrattamenti e di atti persecutori.

Il coinvolgimento della persona offesa nel procedimento cautelare è disciplinato dall'art. 299 comma 3, relativo all'*iter* per la revoca o la sostituzione delle misure cautelari

personali disposte per delitti commessi con violenza alla persona: la richiesta dell'indagato (ad eccezione dei casi di presentazione in sede di interrogatorio di garanzia) deve essere notificata dall'istante al difensore della persona offesa, a pena di inammissibilità. Nei due giorni successivi alla notifica il difensore della vittima e la stessa persona offesa possono presentare memorie e, solo dopo lo spirare di tale termine, il Giudice potrà procedere con le sue determinazioni.

Sempre sullo stesso punto, il nuovo comma 2 *bis* dello stesso art. 299 c.p.p. prevede che i provvedimenti di sostituzione o revoca della misura personale relativa a fatti commessi con violenza alla persona siano comunicati alla persona offesa.

Ancora in tema di misure cautelari, è stata prevista, all'art. 282-*bis*, comma 6, c.p.p., l'applicabilità della misura dell'allontanamento dalla casa familiare, in deroga ai limiti imposti dall'art. 280 c.p.p., per le ipotesi di minaccia aggravata, consumata in ambito domestico, e di lesioni volontarie aggravate, commesse in danni di prossimi congiunti o del convivente (i procedimenti per i fatti in questione sono stati altresì sottratti alla competenza per materia del Giudice di pace, con intervento sull'art. 4 del d.lgs. n. 274/2000): con questi interventi, il Legislatore ha condiviso e fatto propria l'indicazione convenzionale circa l'insidiosità degli illeciti commessi nell'ambiente domestico<sup>1</sup>.

Infine, le novelle in tema di ascolto della vittima debole hanno ulteriormente esteso l'applicabilità dell'incidente probatorio atipico, anche nelle forme protette, per ipotesi di reato non di carattere sessuale, (artt. 572 e 612 *bis* c.p.).

In tema di prevenzione dei rischi di vittimizzazione secondaria, è stato introdotto il comma 4 *quater* dell'art. 498 c.p.p. che, in relazione ai delitti elencati al comma precedente, permette al maggiorenne vittima di particolare vulnerabilità, status «desunto anche dal tipo di reato per cui si procede», di avvalersi delle forme protette di audizione dibattimentale.

Come correttamente è stato notato in dottrina, se con il recepimento della Convenzione di Lanzarote l'istituto dell'incidente probatorio atipico ha trovato una estensione applicativa, l'innovazione di cui al 498, co. 4 *quater*, c.p.p. ha segnato l'ingresso nel codice di rito di un vaglio di vulnerabilità soggettivamente slegato da schemi presuntivi, in sintonia con i principi della Direttiva 2012/29.

Ad ogni modo, a valle di tali innovazioni, i commentatori più attenti hanno sottolineato il difetto di organicità che caratterizza l'insieme delle regole riguardanti le prerogative processuali delle persone offese: difetto particolarmente pronunciato per le prove dichiarative.

D'altra parte, la evidente e riconosciuta frammentazione è il naturale esito di novelle che si sono succedute negli ultimi venti anni sempre sulla spinta di riflessioni

---

<sup>1</sup> Sempre su questa linea, si è stabilito che, in caso di flagranza di maltrattamenti o di atti persecutori, è obbligatorio l'arresto dell'indagato; inoltre, è stata introdotta la misura di carattere pre-cautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, effettuata, ai sensi dell'art. 384 *bis* c.p.p., dalla polizia giudiziaria, nei casi di flagranza dei delitti di cui all'art. 282-*bis* c.p.p. comma 6, tra cui rientrano i delitti di violazione degli obblighi di assistenza familiare e di abuso di mezzi di correzione. Gli operanti possono procedere all'allontanamento quando ravvisino una possibilità di reiterazione del fatto, con conseguente prognosi negativa per la psiche ed il corpo della persona offesa.

settoriali, che hanno posto l'attenzione ora ai delitti sessuali, ora a quelli di genere e così via.

Il lamentato stato di cose affliggeva, in particolare, l'aspetto delle dichiarazioni delle vittime deboli, materia in cui la stratificazione normativa, riveniente da testi convenzionali, era tale da rendere non più rinviabile un riordino sistematico.

I commentatori, prendendo le mosse dalla sentenza Pupino, hanno invitato spesso il legislatore a prevedere possibilità di testimonianze protette non solo per i minori (come continuava ad essere in tema di incidente probatorio); non solo per le vittime e non solo per certe tipologie di reato (come invece dispone la legge, anche nelle sue fughe in avanti riguardanti le vittime vulnerabili maggiorenne).

Si è invocato, insomma, il riconoscimento di uno status di dichiarante vulnerabile del tutto slegato da presunzioni assolute e, in generale, una riorganizzazione sistematica del ventaglio dei diritti e dei poteri processuali della vittima di reato.

Il tema è stato al centro del dibattito interno sviluppatosi circa il recepimento della Direttiva comunitaria 2011/36/UE per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani, che ha – ancora una volta, con sguardo settoriale – offerto agli Stati membri utili linee guida per definire il concetto di vulnerabilità.

Partendo dall'angolazione del tutto particolare inerente la lotta contro i fenomeni della riduzione in schiavitù e della tratta, il testo comunitario lascia trasparire una presunzione soltanto relativa di vulnerabilità per i minori di età e fornisce elementi per l'individuazione in concreto della vittima debole, indicando i parametri del sesso della vittima, dello stato di gravidanza e quello di salute, della disabilità. O ancora, se il reato è stato consumato con violenze gravi alla persona, quali la tortura, il consumo forzato di droghe, lo stupro, altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Come detto, tali indici non equivalgono a presunzioni assolute, ma si atteggiano a sentinelle da cui prendere le mosse per la valutazione caso per caso della personalità (e, dunque, della eventuale vulnerabilità) del testimone.

Il legislatore ha dato attuazione alla Direttiva sulla tratta di esseri umani con il decreto legislativo n. 24 del 4 marzo del 2014, che introduce, sul versante processuale, il comma 5-ter dell'art. 398 del codice di rito, che consente di procedere all'assunzione con forme protette delle dichiarazioni testimoniali in sede di incidente probatorio, nei confronti del maggiorenne, (non solo) vittima (ma anche) testimone di un fatto-reato, che versi in condizione di «particolare vulnerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede»; e stabilisce, a protezione dei minori, che quando la loro minore età non sia accertabile, questa va presunta. In questo caso dunque il legislatore ha anticipato, seppure soltanto in relazione alle vittime della tratta, quanto richiesto dalla direttiva 2012/29/UE.

Infatti, per determinare lo stato di debolezza del soggetto, il primo articolo del d.lgs. n. 24/2014 dispone che si tenga conto «della specifica situazione delle persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale, o di genere».

Le menzionate modalità di individuazione della vulnerabilità hanno rappresentato senz'altro la base per l'elaborazione dell'auspicato statuto della prova dichiarativa del soggetto debole, che muova da una valutazione personalizzata e caso per caso delle caratteristiche soggettive del dichiarante.

## **2. La direttiva 29/2012/UE: principi cardine, obblighi e valutazioni dell'Esecutivo**

La direttiva 29 del 2012 ha aggiornato il punto di vista delle Istituzioni europee sul ventaglio di diritti pre-processuali e processuali delle persone offese: come ovvio, l'Unione tiene in considerazione le rilevanti divergenze di sistemi processuali, tutt'ora esistenti negli ordinamenti interni dei Paesi Membri, tuttavia invita questi ultimi ad apportare sistemi di tutela minimi in favore delle vittime<sup>2</sup>.

Senza voler indugiare oltremodo sul contenuto del testo eurocomunitario, se ne rammentano i passaggi più significativi, che concorrono a dar forma allo spirito della Direttiva: in primo luogo, sono garantiti i diritti della vittima di comprendere e di essere compresa, tanto in fase di indagine, quanto in fase processuale; tale diritto è coesistente a quelli di poter esprimere le proprie denunce senza rischi di fraintendimenti e di conoscere facoltà e poteri attribuiti dal sistema processuale alle persone offese del reato.

Inoltre, la Direttiva disciplina le prerogative di tutte le vittime, indicando – e qui risiede uno degli elementi di maggiore incisività del testo – le modalità di individuazione delle vittime meritevoli di particolari strumenti di tutela, pure disciplinati nel testo.

I principi fissati dal diritto dell'Unione comprendevano l'obbligo per gli Stati membri di recepire le previsioni entro la fine dell'anno 2015.

Il governo, nel predisporre lo schema di decreto legislativo, ha ritenuto, del tutto condivisibilmente, che la gran parte delle misure contenute nella direttiva fosse già ricompresa nel tessuto normativo e nella cultura giuridica italiana.

Non di meno, si rendevano necessari alcuni puntuali interventi per garantire una piena concordanza con le previsioni comunitarie.

In particolare:

- in caso di dubbio sulla minore o maggiore età della vittima, la disposizione di un accertamento tecnico, prevedendo – ove il dubbio permanga – una presunzione di minor età (art. 90, comma 2-bis, c.p.p.);

- la facoltà di esercitare i diritti della persona offesa deceduta anche per il convivente legato da relazione affettiva, pur in assenza di matrimonio (art. 90, comma 3, c.p.p.);

---

<sup>2</sup> La Direttiva pone anche questioni di carattere sostanziale, quale – ad esempio – la valorizzazione dei servizi giudiziari per la definizione della controversia tramite gli istituti di giustizia riparativa (cfr. artt. 1, 4 e 12, oltre ai considerando 9 e 46): l'Italia, su questo specifico punto, dovrà in futuro maggiormente favorire questo tipo di strumenti, basati sul confronto tra persona offesa ed autore. Come si vedrà, in attuazione dell'obbligo informativo sulla giustizia riparativa, nel testo del Decreto è stata inserita – a valle del parere espresso dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati – l'obbligo per l'A.G. di fornire informazioni sui poteri spettanti alla p.o. nei casi di sospensione del procedimento con messa alla prova e di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, che, assieme al potere di remissione di querela, paiono gli istituti più vicini agli schemi concettuali della giustizia riparativa – cfr. art. 90 bis c.p.p., comma 1 lett. p) ed o).

- l'introduzione dell'art. 90-bis c.p.p., comprendente l'elenco di informazioni da fornire alla persona offesa fin dal primo contatto con l'autorità giudiziaria;
- la comunicazione alla vittima dell'eventuale scarcerazione o evasione dell'autore del reato (art. 90-ter c.p.p.);
- i casi di nomina dell'interprete a tutela dei diritti della persona offesa (art. 143-bis c.p.p.).

Inoltre, il testo governativo prevedeva l'estensione delle modalità protette di incidente probatorio, di cui all'art. 398 c.p.p., alle vittime vulnerabili, indipendentemente dalla loro età e dal reato per cui si procede.

Una disposizione di identico tenore era prevista anche per la fase dibattimentale, qui con un importante elemento di novità: una definizione di particolare vulnerabilità che, se soddisfatta, autorizzava il giudice a procedere all'esame testimoniale della vittima, con le modalità di cui all'art. 498 c.p.p.

Lo schema di decreto, infine, disciplinava altri casi di nomina dell'interprete per la vittima allogliotta che dovesse sporgere un atto di denuncia-querela (art. 107-ter disp. att. c.p.p.) e l'obbligo per le autorità italiane di inoltrare agli omologhi uffici degli altri paesi dell'Unione denunce per fatti commessi all'estero, provenienti da soggetti residenti o domiciliati in Italia (art. 108-bis disp. att. c.p.p.).

### **3. Il parere reso dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati**

Il Parlamento, coinvolto nell'elaborazione del decreto attraverso l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti, ha ritenuto che la ratifica della direttiva 29/2012 rappresentasse una grande occasione per razionalizzare il composito quadro di disposizioni che, nel tempo, hanno via via ritoccato le prerogative processuali della vittima cd. debole.

La II Commissione della Camera dei deputati, in ragione di tale valutazione, ha espresso un parere favorevole con osservazioni<sup>3</sup> sullo schema di decreto elaborato dal Governo.

Ha osservato la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati che l'intervento di riordino, per rivestire caratteristiche di maggior concordanza con la Direttiva, necessitasse della descrizione degli indici da cui desumere lo stato di vulnerabilità della vittima, che il testo comunitario prevede del tutto disancorato da rigidità legate alle sue condizioni soggettive (quale, ad esempio, la minore età), ovvero ad un catalogo di reati (si pensi, ancora, ai delitti sessuali).

Esigenze di sistema ed esperienze giudiziarie hanno condotto la Commissione a suggerire l'estensione degli strumenti processuali di tutela anche ai testimoni deboli.

Non a caso, il parere reso dalla Commissione Giustizia della Camera si apre con un invito all'esecutivo a valutare i criteri di apprezzamento «caso per caso» della

---

<sup>3</sup> Il [parere della commissione Giustizia della Camera](#), relatrice l'on. Donatella Ferranti, è stato approvato all'unanimità – circostanza tutt'altro che frequente – il 27 ottobre 2015.



vulnerabilità, da cui far discendere le rafforzate misure di tutela della vittima (o del testimone), tra cui quella di non avere contatti visivi con l'autore del fatto e quella di essere ascoltata il minor numero di volte possibile, con l'ausilio di esperti di psicologia e, ove possibile, fuori dai luoghi tradizionali dell'amministrazione della giustizia e senza domande dirette dell'imputato, o dei suoi difensori.

Nei lavori della Commissione si è osservato che la Direttiva «si propone la duplice finalità di individuare modalità di protezione per la vittima da interferenze esterne, in primo luogo provenienti dall'autore, e di individuare modalità di tutela che consentano alla persona offesa vulnerabile di partecipare al processo senza per questo dover patire le conseguenze negative che possono derivare dalla sua testimonianza».

Quanto ai criteri concreti per l'apprezzamento della debolezza, questi sono stati suggeriti prendendo le mosse dalla Direttiva europea sulla tratta di esseri umani e dall'art. 1 del decreto di recepimento n. 24/2014: *a)* dalle condizioni soggettive (quali età, disabilità o patologie); *b)* dal tipo di delitto patito (con specifico riferimento ai crimini violenti, ovvero a matrici terroristiche, di criminalità organizzata o ancora alla tratta di esseri umani, al razzismo ovvero alla discriminazione); *c)* dalle relazioni domestiche o famigliari intercorrenti tra autore e vittima; *d)* dal danno patito.

Poste queste premesse, la Commissione sul punto dell'accertamento della vulnerabilità ha proposto al Governo due soluzioni alternative: una, più radicale, che prevedeva il potere del Pubblico Ministero di emettere un decreto di vulnerabilità, sempre revocabile, da cui far discendere l'affiancamento dell'esperto in psicologia nelle audizioni della polizia giudiziaria e del P.M.; l'accesso all'incidente probatorio atipico; la possibilità di svolgere gli esami -sia in incidente probatorio, sia a dibattimento- nelle forme protette.

La seconda ipotesi, invece, enucleava i parametri per l'apprezzamento della fragilità, previsti dallo schema di decreto solo in relazione all'art. 498 c.p.p., e li traduceva in una norma autonoma, relativa all'accertamento dello status di soggetto vulnerabile, da cui far discendere le prerogative processuali sopra indicate.

In ogni caso, la Commissione Giustizia della Camera sottolineava con fermezza la necessità di armonizzare con la nuova fisionomia dell'incidente probatorio atipico la previsione di cui all'art. 190 bis c.p.p., comma 1 bis, che pone un limite alla ripetibilità dibattimentale di esami testimoniali già assunti nelle forme dell'incidente probatorio. E che, pur a fronte delle molte modifiche che hanno negli anni interessato l'incidente probatorio atipico, non è stata oggetto di integrazioni dopo il 1996.

D'altra parte, è pacifico che la *ratio* dell'allargamento delle maglie di accesso alla formazione anticipata della prova è quella di evitare che il soggetto debole sia sottoposto ad innumerevoli audizioni. Solo in tal modo il dichiarante è preservato il più possibile da domande insinuanti tipiche della tenzone processuale, nel convincimento che una ricostruzione tempestiva (e cioè temporalmente vicina al fatto) sia con maggior probabilità genuina ed attendibile.

La modifica dell'articolo 190-bis comma 1-bis è essenziale, infatti, per rendere effettiva la tutela del dichiarante vulnerabile ed impedire che lo stesso, già sentito nel corso dell'incidente probatorio, debba essere nuovamente sentito in dibattimento, con il paradossale effetto di aumentare il numero delle audizioni piuttosto che diminuirlo.

Sul punto, pare il caso di osservare che l'argine alla ripetizione dibattimentale dell'esame reso nell'incidente probatorio, di cui all'art. 190 bis c.p.p., non opera – visto il primo comma della stessa disposizione – per quegli imputati che non avevano partecipato all'incidente probatorio, perché iscritti successivamente.

In ogni caso, anche a tutela delle garanzie di tali accusati, la Commissione Giustizia aveva ritenuto necessario inserire la previsione per la quale tutte le audizioni della vittima e del testimone vulnerabili (anche quelle ex art. 351 e 362 c.p.p.) fossero obbligatoriamente video riprese.

Anche se la direttiva 29/2012 impone, sulla scorta degli insegnamenti della Carta di Noto, l'obbligatorietà della registrazione video delle sole deposizioni dei soggetti minorenni, una tale documentazione dell'assunzione della testimonianza appare in ogni caso la più indicata per garantire una corretta interpretazione del narrato.

La consultazione del video, ripetibile in ogni momento, consente di valutare il linguaggio del corpo e l'eventuale presenza di condizionamenti esterni patiti dal dichiarante, che invece sfuggono dall'ordinaria documentazione mediante verbalizzazione sintetica o fonoregistrazione.

La Commissione Giustizia, sul punto ha così argomentato: «l'obbligo di registrazione delle audizioni investigative avrebbe uno straordinario effetto sulla semplificazione e velocizzazione dei procedimenti. Si tratta di una misura coerente anche con le indicazioni della giurisprudenza della Corte di legittimità che assegna un valore inquinante alle domande suggestive (che possono essere poste anche all'inizio della progressione dichiarativa, ovvero durante le audizioni investigative, senza che la correttezza dell'esame sia controllabile). La misura si manifesta opportuna anche in relazione al fatto che le difese spesso (legittimamente) basano le loro strategie difensive proprio sul dubbio circa l'eteroinduzione dei contenuti accusatori in fase investigativa. Fase a volte «oscura», che la videoregistrazione renderebbe finalmente fruibile a garanzia dell'accusato e della parte lesa».

Ancora per valutazioni sistematiche, la Commissione Giustizia ha ritenuto di proporre un'estensione dell'obbligo di notificazione alla persona offesa o al suo difensore dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oggi previsto solo per le vittime di atti persecutori o di maltrattamenti in famiglia. La proposta non appariva gravosa né in termini di temporali né economici, atteso che, almeno per tutti i casi in cui la persona offesa abbia nominato un difensore, la notifica può essere effettuata via posta elettronica certificata, a costo zero ed in *tempo reale*.

Infine, nel parere si auspicava la costituzione in ogni Tribunale di un apposito ufficio per le vittime di reato deputato, sotto la guida di un magistrato preposto, a fornire ausilio ed informazioni alle persone offese, servizio, peraltro, già operante presso taluni Tribunali.



#### 4. Il decreto legislativo 215/2015. Una breve panoramica

La Relazione ministeriale che accompagna la pubblicazione del testo definitivo del Decreto dà ampio risalto ai lavori parlamentari, con particolare riferimento alle osservazioni varate dalla II Commissione della Camera dei Deputati.

In primo luogo, è stata accolta l'osservazione relativa all'introduzione, all'art. 90 quater c.p.p., della «condizione di particolare vulnerabilità».

Sul punto, nella Relazione si osserva che «(...) in accoglimento della osservazione formulata dalla II Commissione (Giustizia) della Camera, in un'ottica di rafforzamento della posizione delle vittime di reato nonché di salvaguardia delle stesse rispetto a fenomeni di vittimizzazione secondaria, si è introdotta, con l'articolo 90-quater, l'espressa definizione della condizione di vulnerabilità. In particolare, si è ritenuto che, agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato».

Inoltre, il decreto ha condiviso la necessità di riordinare le modalità di accesso all'incidente probatorio atipico, estendendolo ai casi di audizione della vittima vulnerabile, con l'introduzione del comma 1 ter dell'art. 392 c.p.p. Del pari riconosciuta è stata l'opportunità di aggiornare il testo del comma 1 bis dell'art. 190 bis c.p.p.

Infine, si è condivisa la scelta di ritoccare le disposizioni di cui agli artt. 351 e 362 c.p.p. prevedendo l'ausilio dell'esperto in ogni caso di audizione di una persona offesa vulnerabile.

Il testo del Decreto non ha ritenuto di disporre l'obbligatorietà della video ripresa, sollecitata dalla Commissione Giustizia della Camera, per gli artt. 351, 362 e 391 bis c.p.p., disponendo ad ogni modo che «In ogni caso (si) assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile (...) non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità dell'indagine.» (cfr. art. 1 lett. f) e g) – artt. 351 e 362 c.p.p.).

Nella Relazione si legge che: «In accoglimento delle osservazioni formulate dalla II Commissione (Giustizia) della Camera, si consente al giudice di estendere alle persone offese particolarmente vulnerabili (in ragione della minore età, della infermità di mente o della natura del reato per cui si procede) le particolari cautele oggi previste solo per i procedimenti penali relativi a specifiche tipologie di reato, oggetto di preventiva elencazione da parte del legislatore. Le disposizioni introdotte consentono, in particolare, di adeguare l'ordinamento interno alle previsioni di cui all'articolo 23 della direttiva».

Sempre partendo dai lavori della commissione Giustizia della Camera, si estendono «anche alla persona offesa che si trovi in condizione di particolare vulnerabilità le tutele contenute nell'articolo 190-bis, pertanto, nel caso di esame di un testimone che abbia già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in

dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze».

Quanto all'obbligo di procedere a video registrazione delle audizioni della vittima vulnerabile, il Governo nella relazione ha osservato che «L'articolo 1, comma 1, lettera c), in accoglimento dell'osservazione formulata dalla II Commissione (Giustizia), introduce una modifica, del comma 4 dell'articolo 134 del codice di procedura penale che estende l'obbligatorietà della riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità».

A ben vedere e come è stato osservato dai primi commentatori del Decreto, la modifica dell'art. 134 c.p.p. non si esprime in termini di obbligatorietà: il nuovo comma 4 dispone che, nel caso di audizione della persona offesa che versa in condizioni di particolare vulnerabilità, la riproduzione audiovisiva «è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità».

In tal senso, le buone prassi interpretative e applicative suggeriranno comunque il ricorso sistematico alla registrazione video, evitando di lasciare spazio a forme di documentazione meno garantite, inidonee perciò a salvaguardare tanto il diritto della vittima di non dover ripetere l'esame, quanto quello dell'incolpato di poter disporre del supporto video della deposizione incriminante. Su questo punto la Scuola Superiore della magistratura, anche d'intesa con gli organismi dell'Avvocatura e della Polizia giudiziaria che si occupano di formazione, potrà sicuramente giocare un ruolo positivo e propulsivo.

L'auspicio, infatti, è che una lettura congiunta dei nuovi artt. 134, co. 4, 351 co. 1 ter e 362 co. 1 bis c.p.p. (nella parte in cui questi ultimi due impongono all'Autorità procedente di assicurare che la vittima vulnerabile non sia chiamata a rendere più sommarie informazioni) induca gli operanti a far ricorso sistematico, in tali casi, alla video registrazione.

Il Decreto governativo ha previsto che gli strumenti a tutela dei soggetti vulnerabili, in aderenza stretta alla direttiva 29/2012, siano dedicati alle sole vittime e non anche per i testimoni; così come l'estensione dell'obbligo di avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. per tutte le persone offese, è stato ritenuto estraneo agli obblighi imposti dalla direttiva.

Infine, il Governo non ha ritenuto di prevedere il c.d. "sportello delle vittime" presso i tribunali «non essendo puntualmente imposto dalla direttiva e richiedendo, peraltro, detto adempimento una sinergia fra diverse amministrazioni, con conseguenti valutazioni di impegno economico, non componibile in sede di adozione del presente decreto».

## 5. Le possibili ulteriori modifiche al quadro normativo nazionale

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 212 del 2015 segna certamente un importante passo avanti nel sistema di tutele poste dall'ordinamento processuale in favore della vittima vulnerabile e, allo stesso tempo, ha costituito l'occasione per un generale riordino della materia delle dichiarazioni delle persone offese deboli.

Si può riconoscere che il testo di recepimento della Direttiva ha consentito l'ingresso nel tessuto normativo di quello statuto della prova dichiarativa della vittima vulnerabile, da tempo auspicato dalla dottrina, dalle associazioni che si occupano dei diritti delle vittime di reati violenti e dagli operatori del diritto.

In particolare, merita di essere sottolineata la valutazione atipica e caso per caso della condizione di particolare vulnerabilità, i cui criteri, che si atteggiano a mere presunzioni relative, oggetto dunque del libero apprezzamento degli operanti, sono cristallizzati nella disposizione di cui all'art. 90 quater c.p.p.

Sarà affidata alla prassi la prova di resistenza delle norme introdotte: l'innovativo sistema di tutele per le vittime vulnerabili necessiterà, infatti, di essere accompagnato sia da una attenta attività di formazione di tutti gli operatori, a partire da quelli della Polizia Giudiziaria, sui temi della vulnerabilità, sia da una capillare rete di servizi extraprocessuali di carattere assistenziale, che dovrà coinvolgere l'intero territorio nazionale.

Per realizzare tale ambizioso progetto, pure oggetto di specifiche disposizioni della direttiva, sarà inevitabile una riflessione congiunta tra Stato e Regioni, funzionalmente coinvolte in materia.

Ad ogni modo, le modifiche processuali qui brevemente commentate potrebbero trovare continuità e rafforzamento nelle ulteriori misure a tutela della persona offesa ricomprese nel disegno di legge del Governo (A.C. 2798) già approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato<sup>4</sup>, che – tra l'altro – modifica il codice di procedura penale al fine di consentire alla persona offesa dal reato di chiedere ed ottenere con rapidità informazioni sullo stato del procedimento penale, nel quale ha presentato la denuncia o la querela.

Lo stesso testo prevede inoltre il prolungamento, fino a 20 giorni, dei termini concessi ad ogni persona offesa per presentare opposizione alla richiesta di archiviazione; e la nullità, dichiarata dal medesimo tribunale, del decreto di archiviazione emesso in mancanza dell'avviso alla persona offesa o quando la stessa non sia stata messa in condizione di visionare gli atti o presentare opposizione, superando così l'attuale coinvolgimento della Corte di Cassazione.

In conclusione, l'analisi del percorso legislativo, e del ruolo sicuramente di stimolo e di completamento che ha assunto il Parlamento rispetto alla iniziativa

---

<sup>4</sup> Il ddl governativo, relatrice l'on. Donatella Ferranti, è stato approvato dall'assemblea della Camera – in un testo significativamente modificato – il 23 settembre scorso in prima lettura, con il titolo: Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. Assegnato in sede referente alla commissione Giustizia del Senato (A.S. 2067), al momento non è ancora iniziato l'esame.

governativa, testimonia la particolare sensibilità e attenzione del legislatore, ribadite recentemente anche dal ministro Andrea Orlando nelle comunicazioni sull'amministrazione della giustizia rese alle Camere<sup>5</sup>, nei confronti dei diritti delle persone vulnerabili, «nella consapevolezza che la civiltà di un Paese si misura sulla capacità del sistema di tutelare i soggetti più deboli».

---

<sup>5</sup> Si veda il paragrafo 7.2. [La tutela delle vittime nella Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2015 – Nota di sintesi](#). Il ministro Andrea Orlando ha reso le comunicazioni il 20 gennaio alla Camera dei deputati e il giorno seguente al Senato.